



Corpo Volontari del Soccorso

Distretto di CASALBUTTANO ODV

Via S. Jacini, 25
Tel. 0374 361158 - Fax 0374 360484

C. Fisc. 92005940199



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 01 del 29.4.2019

Il giorno 29 aprile 2019, alle ore 20,45, presso il salone polivalente della RSA di Casalbuttano, Via Marconi, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO – DISTRETTO DI CASALBUTTANO" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

7) Adeguamento dello statuto al "Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017);

OMISSIS

In prima convocazione sono presenti, fisicamente o per delega, n.zero soci su un totale di n. 40 soci iscritti

Presiede l'Assemblea il sig. CAPORALI MARCO, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza la riunione il sig. CALZA TIZIANA, nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, interviene il Presidente il quale spiega ai soci la ragione che ha portato l'Associazione a valutare l'adozione di un nuovo statuto. Il Presidente spiega infatti che, a norma del comma 2 dell'art. 101 del nuovo "Codice del Terzo Settore" (D.Lgs. 117/2017), l'Associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato era chiamata, per mantenere il diritto di godere delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge, ad adeguare, entro il 2 agosto di quest'anno, il proprio statuto alla nuova disciplina. Pertanto, il Consiglio Direttivo, appreso dell'attivazione di percorsi di accompagnamento agli adeguamenti di statuto promossi dal Centro di Servizio per il Volontariato, ha dato mandato al Presidente e al Sig. Calza Tiziana di partecipare ad uno di essi. Sulla base di quanto appreso, e considerando il fatto che lo statuto dell'Associazione non aveva bisogno di alcune di modifiche eccedenti il semplice adeguamento imposto dalla legge, il Consiglio Direttivo ha deliberato, in data 20/03/2019 di adeguare lo statuto ed ha approvato la bozza in oggetto.

Il Presidente specifica che gli adeguamenti hanno avuto per oggetto:

- l'inserimento dell'acronimo OdV e l'Indicazione della natura giuridica dell'associazione (art. 1 dello statuto)
- l'assenza di scopo di lucro e la declinazione delle finalità associative al fine di evidenziarne la coerenza con le finalità tipiche di un Ente del terzo settore (art. 2)
- l'individuazione, tra quelle elencate nell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, delle attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale (art. 3)
- l'inserimento di aspetti operativi peculiari delle OdV (art. 3)



Corpo Volontari del Soccorso

Distretto di CASALBUTTANO ODV

Via S. Jacini, 25
Tel. 0374 361158 - Fax 0374 360484

C. Fisc. 92005940199



- l'inserimento del diritto del socio di esaminare i libri sociali (art. 5)
- l'inserimento competenze assembleari obbligatorie (art. 8)
- l'indicazione che gli amministratori devono essere scelti tra le persone fisiche associate (art. 9)
- Gratuità delle cariche sociali (art. 13)
- L'inserimento della nuova disciplina dell'organo di amministrazione e indicazione del potere generale di rappresentanza + requisiti ex art. 26, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 (art. 9)
- L'inserimento della nuova disciplina di Bilancio (art. 14)
- Il divieto di distribuzione degli utili + destinazione del patrimonio al perseguimento dello scopo sociale (art. 14)
- La previsione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del Revisore Legale dei Conti qualora ne ricorrano i presupposti di legge (art. 11)
- La nuova procedura di scioglimento e devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (art. 15)

Si apre dunque il dibattito. Interviene il Sig. Capelli Renato il quale sottolinea il fatto che non c'è altra soluzione se non quella di approvare il nuovo statuto, usufruendo così delle agevolazione per la procedura semplificata previste dalla legge per chi adempie nei termini fissati.

Al termine dell'intervento il Presidente chiede all'Assemblea di approvare il nuovo statuto.

L'Assemblea, chiamata a votare, delibera, con voti favorevoli 21, voti contrari Zero, astenuti Zero, di adottare il nuovo statuto.

OMISSIS

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta.

Il presente verbale e l'allegato statuto, che ne è parte integrante, verranno registrati presso l'Agenzia delle Entrate a cura del Presidente o suo delegato entro i termini stabiliti da legge.

Il Segretario Crisiano Colpo

Il Presidente [Signature]



AGENZIA ENTRATE
DP CREMONA - UT

ATTO REGISTRATO

il 15 MAG 2019

al N° 1004

SERIE 3

e atto esente

PER DELEGA DEL DIRETTORE
PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO PREPOSTO
Maria Rosa Pederschi

STATUTO dell'organizzazione

Corpo volontari del soccorso di Casalbuttano- ODV

Art. 1 – Costituzione e sede

1. E' costituito in Casalbuttano ed uniti l'Ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato **"Corpo Volontari del Soccorso Distretto di Casalbuttano – ODV"**, c.f. 92005940199, di seguito indicato con il termine di "Associazione".
2. I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati ai principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita della Organizzazione stessa.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.
4. L'Organizzazione ha sede in Casalbuttano ed Uniti (CR), Via Jacini, 25.
5. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altri comuni della Regione Lombardia.

Art. 2 – Scopi

1. L'Associazione – senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale, gratuita dei propri aderenti – opera nel settore dell'assistenza sanitaria. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e nello specifico svolge attività di trasporto destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nella sua vita, quando per cure o diagnostica, deve recarsi in strutture che non sono presenti nel paese. Tale attività è rivolta a cittadini e a degenti delle strutture sanitarie. Inoltre l'associazione è a disposizione per garantire un primo soccorso nello svolgimento di qualsiasi manifestazione promossa per lo sviluppo del territorio. Per perseguire tale scopo, l'associazione svolge anche l'attività di formazione dei propri aderenti e campagne di informazione sanitaria rivolte alla cittadinanza.

Art. 3 – Finalità e attività

1. L'Associazione, nel perseguire gli scopi di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale rappresentate da :
 - a) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità di solidarietà sociale:
- Prestare ausilio alle istituzioni pubbliche sanitarie nei confronti dei cittadini assicurando l'assistenza urgente ed il trasporto dei feriti e malati gravi, pur non trascurando altri impegni imposti dalle norme di legge;
 - Offrire servizi di assistenza e primo soccorso per anziani, infermi, portatori di handicap e quanto necessario al sollievo della persona.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, spontanee e gratuite dei propri aderenti, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – Aderenti all' Associazione.

1. Sono aderenti dell'Associazione le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto di costituzione ed il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari). Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci ordinari ed i soci fondatori, maggiori d'età, ossia coloro che partecipano attivamente ed in modo continuo alle attività dell'associazione, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.
2. Il numero degli aderenti è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal codice del terzo settore
3. Tutti i soci, fondatori ed ordinari, hanno parità di diritti e doveri.
4. Criteri di ammissione ed esclusione di tutti i soci, ordinari e fondatori.
- 4.1 Per essere ammesso all'associazione, nella domanda di ammissione, l'aspirante aderente dovrà: l'indicare il nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 4.2 L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile
- L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti dell'associazione.

Adm. Assoc.

Giuseppe

4.3 Tutti i soci, ordinari e fondatori, cessano di appartenere all'associazione e vengono esclusi dalla stessa:

- Per dimissioni volontarie
- Per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate
- Per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso
- Per decesso
- Per comportamento contrastante con gli scopi statuari
- Per persistente violazione degli obblighi statuari

4.4 L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'assemblea degli aderenti, che devono decidere l'argomento nella prima riunione convocata.

4.5 L'esclusione deve essere ratificata dall'assemblea degli aderenti.

Art. 5 – Diritti ed obblighi dei soci ordinari e fondatori.

1. I soci ordinari e fondatori possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico dei soci ordinari e fondatori non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.
2. I soci ordinari e fondatori hanno il diritto:
- Di partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega (massimo tre se partecipano attivamente e in modo continuo alle attività dell'associazione)
 - Di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali
 - Di partecipare alle attività promosse dall'associazione
 - Di dare le dimissioni in qualsiasi momento
 - Di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali.
3. I soci ordinari e fondatori sono obbligati:
- Ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
 - A versare il contributo stabilito dall'assemblea
 - A svolgere le attività preventivamente concordate
 - A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione

Le prestazioni fornite da tutti i soci, ordinari e fondatori, sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci ordinari e fondatori possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 6 – Patrimonio – Entrate

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito
- Da beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà
 - Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

- Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio
- 2. Le Entrate dell'Organizzazione sono costituite da:
 - Contributi degli aderenti per le spese dell'associazione (quota annuale e contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare), contributi di Privati
 - Contributi dello stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche
 - Contributi di organismi internazionali
 - Donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio
 - Rimborsi derivanti da convenzioni
 - Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo
 - Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
 - Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore
 - Elargizioni liberali di denaro, le donazioni i lasciti e ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinate ad incremento del patrimonio.
- 3. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- 4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente, del Tesoriere e di altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica.

Art. 7 – Organi sociali dell'associazione

1. Organi sociali dell'associazione sono:
- L'Assemblea degli aderenti
 - Il Consiglio Direttivo
 - Il Presidente
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
 - Il Collegio dei Probiviri

Art. 8 – Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti dell'associazione,
2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente dell'associazione, in sua assenza dal Vicepresidente
3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per l'esigenza dell'associazione
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta del Presidente o di almeno un decimo degli aderenti (art. 20 c.c.): in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione
5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
 - L'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo
 - L'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo dell'anno precedente)
 - L'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo
 - Approvare le eventuali proposte di modifica del regolamento di attuazione e di servizio effettuato dal Consiglio Direttivo
 - Deliberare sull'eventuale esclusione di soci (vedi 4.5)
 - Deliberare in merito alle responsabilità degli amministratori per fatti da loro compiuti (art.22 cc)

Pro L. Monaco

Giuseppe Colas

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo
- Eleggere revocare i componenti del Collegio dei Probiviri
- Eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
- Approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo
- Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo
- Fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'associazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative e vincolanti per tutti gli aderenti.

6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto, dell'atto costitutivo o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.
7. L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta
8. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo dopo 24 ore dalla prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
9. Per le deliberazioni riguardanti la modificazione dello statuto, dell'atto costitutivo, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.
10. Ciascun aderente può essere portatore di tre deleghe di altri aderenti. Il voto è, di norma, palese. Il voto per le elezioni alle cariche sociali avviene a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo.

- 1 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. E' eletto dall'Assemblea degli aderenti o a scrutinio segreto ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti, scelti tra gli aderenti. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un

Roberto Alessi

Giuseppe Colap

Vicepresidente (o più Vicepresidenti), il Segretario ed il Tesoriere ed affida incarichi specifici a tutti gli altri componenti.

3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

4 - Compete al Consiglio Direttivo:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro il mese di aprile successivo all'anno interessato;
 - fissare le norme del Regolamento di attuazione e di servizio;
 - eleggere il Presidente ed il Vicepresidente (o più Vicepresidenti);
 - nominare il Segretario ed il Tesoriere che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
 - accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
 - deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
 - ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
 - nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione.
- Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Art. 10 - Il Presidente

1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti.

2 - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizi;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti, da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;

Roberto Alon
Gianni Calce

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l'imponesse, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo,
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017

L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

Art. 12 - Collegio dei Probiviri

1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 13 - Gratuità delle cariche.

- 1 - Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell' associazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
- 2 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 14 - Bilancio

- 1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il mese di aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.
- 2 - Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto M.le di cui all'art. 13, 3° comma, del D. Lgs. 117/2017 qualora emanato. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
- 3 - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
- 4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività Istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell' organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge, a favore di altre organizzazioni di volontariato ODV che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 15 - Modifiche allo Statuto - Scioglimento dell' Associazione.

- 1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 2 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, secondo le ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Norme di rinvio.

- 1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, Dlgs 117/2017 e successive modificazioni.

Carlo M...

Giuseppe Cel...

- Paul Allen

Zeitung Holz